

La Commissione cantonale per la protezione dei dati

composta da: Francesco Trezzini, Presidente
Bertil Cottier
Davide Gai
Debora Gianinazzi
Mario Lazzaro

sedente con l'infrascritto Segretario giurista Marco Poretti per statuire sulla denuncia presentata in data 9 marzo 2011 da

A.

contro l'operato della:

Camera dei ricorsi penali, attualmente **Corte dei reclami penali**,
Via Pretorio 16, 6900 Lugano

richiamate le risultanze istruttorie e la presa di posizione 15 aprile 2011 della
spettabile Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello,

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,

ritenuto
in fatto e in diritto che con decreto del 3 novembre 2008 il procuratore pubblico ha
posto in stato di accusa alla pretura penale il sig. A. siccome rite-
nuto colpevole di danneggiamento giusta l'art. 144 cpv. 1 CP.
Con scritto dell'11 novembre 2008 il sig. A. ha interposto opposi-
zione e il 24 marzo 2009 il giudice della pretura penale (B.) ha
abbandonato il procedimento penale a suo carico;
che con istanza 13 ottobre 2010, indirizzata al giudice B. e al PP
C., il sig. A. ha chiesto di ricevere copia dei verbali di interrogato-

rio di polizia (il suo e quello di testimoni) riferiti al decreto d'accusa citato. La richiesta è stata trasmessa per competenza, ex art. 27 vCCP/TI, alla Camera dei ricorsi penali, la quale l'ha accolta con decisione del 24 novembre 2010, accollando al sig. A. una tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese di fr. 50.- siccome da lui causate;

che con denuncia del 9 marzo 2011 A. ha censurato questo accollo, ritenendolo contrario alla Legge Federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD), in particolare all'art. 8 cpv. 5. Con osservazioni del 15 aprile 2011 la Corte dei reclami penali ha invece argomentato che l'art. 22 vCPP/TI rappresentava una "lex specialis" rispetto alla legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP), la quale all'art. 3 cpv. 1 riserva del resto le norme penali;

che, in ordine, la scrivente Commissione è competente a decidere in quanto il denunciante sollecita una disamina di conformità o difformità dell'agire del Ministero pubblico e dell'allora Camera dei Ricorsi Penali con riferimento alla legislazione sulla protezione dei dati;

che, nel merito, va subito precisato che alla fattispecie non si può applicare la LPD, legge federale che regola il trattamento di dati di persone fisiche e giuridiche da parte di persone private o di organi federali (art. 2 cpv. 1 LPD);

che può inoltre essere lasciata indecisa la questione a sapere se l'art. 27 vCPP/TI rappresentasse una "lex specialis" rispetto alla LPDP, poiché giusta l'art. 3 LPDP *"La presente legge si applica tuttavia anche in questo caso se la legislazione speciale non garantisce la persona in modo equivalente"*.

che quanto al concetto d'equivalenza testé menzionato, si precisa, come ampiamente confermato dalla dottrina (v. E. M. Belsler, A. Epiney, B. Waldmann, Datenschutzrecht – Grundlagen und öffentliches Recht, Berna 2001, no 154 e segg; M. Albertini, Protezione dei dati e diritti dei cittadini, 2004, pag. 76 e segg), che la legge federale e buona parte delle legislazioni cantonali in materia prevedono che le richieste d'esame di documenti contenenti

dati personali soggiacciono al principio della gratuità. Detto in altri termini, considerando sistematicamente le legislazioni vigenti in Svizzera e l'avviso della citata dottrina, l'accesso a tali atti è di principio garantito senza frapporte ostacoli finanziari tra l'istante e i documenti richiesti. Questo per evitare che la fissazione di tasse, spese o altri emolumenti possa dissuadere dei cittadini dal far valere il proprio diritto andando sostanzialmente contro allo spirito delle leggi federali e cantonali emanate a tutela dei (e in favore al rapido accesso ai) dati personali. Eccezioni alla cosiddetta *Kostenlosigkeit* sono di principio possibili solo qualora l'accesso causasse un eccessivo dispendio di energie all'amministrazione, rispettivamente in presenza di probabili abusi (richiedente querulomane). Mutatis mutandis, anche in caso d'applicazione delle norme sulla protezione dei dati in ambito privato sussiste il citato principio della gratuità (P. Meier, *Protection des données*, 2011, no 1082 e segg.).

che, di conseguenza, è tutt'al più lecito chiedere preventivamente all'istante di rifondere il costo delle eventuali fotocopie da stampare, fermo restando che egli non si sia avvalso della possibilità di consultare i dati che lo concernono presso l'Autorità e che siano adempite le condizioni di cui all'art. 24 cpv. 3 lett. a LPDP (v. anche Belser, Epiney, Waldmann, no 156);

che, visto quanto precede, la Commissione limita il proprio esame al quesito di sapere se l'evocata legislazione speciale (in casu l'art. 27 vCPP/TI) garantisca in modo equivalente alla LPDP l'istante. Che stante il già richiamato principio di gratuità questo non è il caso, anche perché l'attribuzione di tasse e spese al qui denunciante non è stata motivata con le eccezioni richiamate in precedenza;

che, analizzando de lege ferenda la questione, il risultato non cambia visto che la Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (LIT) votata dal Gran Consiglio il 15 marzo 2011 (v. Foglio ufficiale 24/2011, pag. 2312 e segg.) prevede espressamente il principio della gratuità dell'accesso ai dati personali. Infatti, secondo l'art. 9 LIT *Ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità. Essa può consultare i documenti ufficiali sul*

posto oppure ottenerne copia; un diritto all'invio di copie è riconosciuto se l'onere amministrativo non è sproporzionato e se la persona interessata ne assume i costi;

che, in conclusione, la sostanzialmente immotivata attribuzione al qui denunciante di tassa di giustizia e spese costituisce una violazione del principio della gratuità dell'accesso agli atti in ambito di protezione dei dati personali – a prescindere dall'applicazione della LPDP o dell'art. 27 vCPP/TI – e la denuncia deve essere accolta da codesta Commissione;

che non si prelevano tasse e spese né si attribuiscono ripetibili;

per i quali motivi

pronuncia

1. La denuncia 9 marzo 2011 di A. è accolta.
2. La Corte dei reclami penali restituirà al denunciante la tassa di giustizia (100 franchi) e le spese (50 franchi) nella misura in cui già incassate.
3. Non si prelevano spese e tasse di giustizia.
4. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso al TRAM entro 15 giorni, secondo le modalità descritte dall'art. 46 LPAm.
5. Intimazione al denunciante, alla Corte dei reclami penali, via Pretorio 16, Lugano, all'Incaricato cantonale per la protezione dei dati, Bellinzona; al Consiglio di Stato, Residenza, Bellinzona.

PER LA COMMISSIONE CANTONALE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il Presidente
Dr. iur. Avv. Francesco Trezzini, LL.M.

Il Segretario
Marco Poretti